

COMUNE DI RIVARARegione Piemonte
PROVINCIA DI TORINO**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**
Adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE- Seduta PUBBLICA**OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): determinazione aliquote, detrazioni, numero di rate e scadenze di versamento - Anno 2014.**L'anno **duemilaquattordici**, addì **tre**, del mese di **aprile**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
QUARELLI Gianluca	Sindaco	X	
VALLINO Franco	Consigliere	X	
CHIMENTO Fabio	Vice-Sindaco	X	
DATA Sandro Marco	Consigliere	X	
VERNETTI ROSINA Ferruccio	Consigliere	X	
CAPUTO Rocco	Consigliere		X
VAL Riccardo	Consigliere	X	
GHISCHIA Paolo	Consigliere	X	
ROLLE Chiara Maria	Consigliere	X	
RIORDA Silvio	Consigliere		X
ALBANESE Domenico	Consigliere		X
PASTORE Danilo	Consigliere	X	
MARTINO Vincenzo	Consigliere	X	
Totale		10	3

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor **BARBATO D.ssa Susanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **QUARELLI Gianluca** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2014

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): determinazione aliquote, detrazioni, numero di rate e scadenze di versamento - Anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014;
- Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – "Legge di stabilità 2014"), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art.1, comma 669, della Legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- Rilevato che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- Preso atto altresì che l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, mentre con l'art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- Verificato che l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con

modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 14;
- Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19.03.2014 avente ad oggetto: "Nomina Funzionario Responsabile della IUC "Imposta Unica Comunale";
- Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 9 in data odierna avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione";
- Ritenuto di conseguenza necessario provvedere, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI	Costi €
Pubblica illuminazione	125.700,00
Rimozione neve	13.000,00
Manutenzione strade	67.450,00
Segnaletica stradale	1.000,00
Manutenzione parchi e giardini	6.000,00
Polizia locale	32.735,00
Servizi socio-assistenziali	75.000,00
Totale	320.885,00

- Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione della aliquote e detrazioni TASI relative all'anno 2014, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nelle seguenti misure:
 - Abitazione principale e relative pertinenze: 3,30 per mille;
 - Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della Categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli": 1,5 per mille;
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: 1,00 per mille
 - Altri immobili, comprese aree edificabili: 1,50 per mille
- Ritenuto inoltre di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base dell'art. 28 del "Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale":
 - Per abitazione principale e pertinenze della stessa:
 - a1) *Per abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - a2) *Per pertinenze* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.



Detrazione: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di € 60,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Rilevato altresì che, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- Considerato, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
- Ritenuto opportuno stabilire in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:
 - Acconto: 16.07.2014
 - Saldo : 16.12.2014
- Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto;
- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:
Presenti n. 10 - Votanti n. 8 - Astenuti n. 2 (Pastore, Martino);
Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. /;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. individuare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :

SERVIZI	Costi €
Pubblica illuminazione	125.700,00
Rimozione neve	13.000,00
Manutenzione strade	67.450,00
Segnaletica stradale	1.000,00
Manutenzione parchi e giardini	6.000,00
Polizia locale	32.735,00
Servizi socio-assistenziali	75.000,00
Totale	320.885,00

2. di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :
- Abitazione principale e relative pertinenze: 3,30 per mille;
 - Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della Categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli": 1,5 per mille;



- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: 1,00 per mille
 - Altri immobili, comprese aree edificabili: 1,50 per mille
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del dell'art. 28 del "Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale":
- Per abitazione principale e pertinenze della stessa:
 - a1) *Per abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - a2) *Per pertinenze* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Detrazione: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura di € 60,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
- Acconto: 16.07.2014
 - Saldo: 16.12.2014
7. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati al punto 1) e coperti nel 2014 con la TASI è pari al 87,25%;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge, ossia entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to QUARELLI Gianluca

IL CONSIGLIERE
F.to VALLINO Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBATO D.ssa Susanna

VISTO: si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità:

TECNICA
Il Responsabile del Servizio
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

CONTABILE
Il Responsabile del Servizio
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art. 32 L. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale verrà pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Rivara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBATO D.ssa Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in data _____

Rivara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivara, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BARBATO D.ssa Susanna)

